



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 159 del 04/12/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2160

Raddoppio della linea Pescara Bari - Tratta Termoli-Lesina. Localizzazione ai sensi dell'articolo 165 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e LL.PP. Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Logistica e Grandi progetti e confermata dal Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione delle infrastrutture per la mobilità, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- l'intervento di raddoppio della linea Pescara - Bari è inserito nell'ambito delle infrastrutture ferroviarie strategiche definite dalla Legge Obiettivo n. 443/01 e dalla delibera CIPE n.121/2001 (e successivo aggiornamento del 2006);
- il Capo IV del Titolo III del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., reca disposizioni sui "Lavori relativi a Infrastrutture Strategiche e Insediamenti Produttivi" in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo), per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale;
- l'articolo 165, comma 4, del D.Lgs. citato prevede che il progetto preliminare delle opere ricomprese fra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale sia rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, tra gli altri, ai Ministri, alle Regioni competenti per l'espressione delle valutazioni di rispettiva pertinenza circa lo stesso progetto preliminare;
- il citato comma 4 prevede che il Ministero convochi una conferenza di servizi che ha finalità istruttoria e nei sessanta giorni successivi alla conclusione della stessa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuta le proposte e le richieste pervenute in quella sede formulando la propria proposta al CIPE che, nei successivi trenta giorni, approva il progetto preliminare;
- l'articolo 165, comma 5, del D.Lgs. citato prevede che il CIPE, per l'approvazione del progetto preliminare, decida a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera;

Considerato che:

- la Struttura Tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture con nota prot. n.0011825 del 22/04/2013 ha convocato la conferenza di servizi per l'istruttoria del progetto preliminare ai sensi dell'art. 165 comma 4 del D.Lgs: 163/2006;
- in data 15/5/2013, presso il Ministero delle Infrastrutture, si è tenuta la conferenza di servizi istruttoria citata.
- l'Ufficio regionale Pianificazione della mobilità e dei trasporti ha rilevato con nota prot. n. 2040 del 7/5/2013, prodotta in sede di Conferenza di Servizi istruttoria, che "l'intervento in oggetto è in linea con la politica regionale orientata all'integrazione della Piattaforma logistica regionale nella Rete

Transeuropea di Trasporto (TEN-T). L'Ufficio ha rilevato che la tratta ferroviaria in esame è parte della Direttrice ferroviaria Bologna - Lecce che rientra nel cosiddetto Corridoio Adriatico, un sistema integrato di collegamenti marittimi, ferroviari e stradali che concorrono a rafforzare il ruolo del Mare Adriatico come ponte verso i paesi del Sud-Est europeo e verso il Mar Nero. L'opera è inserita nel Piano Attuativo 2009-2013 del Piano Regionale dei Trasporti che individua, tra le priorità strategiche a livello regionale, proprio la necessità del completamento del raddoppio della linea Adriatica tra Lesina e Termoli. L'intervento di raddoppio è inoltre inserito nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Puglia rimodulata nel giugno 2011, tra gli Interventi di rilevanza strategica sovraregionale”;

- l'Ufficio regionale Attuazione Pianificazione Paesaggistica, ha espresso, con nota n. 7247 del 23/7/2013, parere di competenza. Tale parere stabilisce anche le prescrizioni da rispettare in sede di progetto definitivo, ai fini dell'eventuale autorizzazione in deroga;

- i comuni interessati dall'intervento nel territorio Pugliese (Chieuti, Lesina e Serracapriola) hanno espresso il proprio accordo alla localizzazione con gli atti ritenuti dalle stesse amministrazioni confacenti alla fattispecie e, per la precisione:

Comune di Chieuti: Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 4/11/2013

Comune Serracapriola: Delibera di giunta Comunale n. 93 del 18/10/2013

Comune di Lesina: Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31/10/2013

Ritenuto di fornire, pertanto, il proprio accordo alla localizzazione dell'intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del D.Lgs. 163/2006;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d della L.R. n. 7/97, quale atto di programmazione, nonché sub 1:), in quanto prevede procedure disciplinate dalla L.R. n. 28/01.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e LL.PP.;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti di ufficio e di Servizio;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere il proprio accordo alla localizzazione dell'intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del D.Lgs. 163/2006 e ai fini del prosieguo dell'iter progettuale;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

